

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 32/2005.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 17 giugno 2005,

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 novembre 1975, con il quale la Fondazione « La Quadriennale di Roma » è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2002 al 2004, nonché le annesse relazioni del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Vittorio Lomazzi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione « La Quadriennale di Roma » per gli esercizi dal 2002 al 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7, della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con

i conti consuntivi per gli esercizi dal 2002 al 2004 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Fondazione « La Quadriennale di Roma » l’unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.

ESTENSORE

Vittorio Lomazzi

PRESIDENTE

Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 6 giugno 2005.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dott. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 2002-2004
DELLA FONDAZIONE LA QUADRIENNALE DI ROMA

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. Trasformazione dell'Ente autonomo in Fondazione ..	»	13
3. Le modifiche apportate allo statuto	»	14
4. Gli Organi	»	16
5. Il personale e il costo del lavoro	»	19
6. L'attività istituzionale	»	22
7. I bilanci preventivi e consuntivi	»	23
8. I risultati finanziari della gestione di competenza	»	24
8.1 Le entrate e le uscite correnti	»	24
8.2 Le entrate e le uscite in conto capitale	»	25
8.3 Le entrate e le uscite per partite di giro	»	26
9. La gestione dei residui e la situazione amministrativa	»	26
10. I conti economici	»	27
11. I conti patrimoniali	»	28
12. Considerazioni conclusive	»	29

PAGINA BIANCA

1. Premessa.

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione "La quadriennale di Roma", relativa agli esercizi dal 2002 al 2004, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, secondo il quale la Corte dei conti esercita il controllo successivo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente all'esercizio di funzioni e servizi pubblici. Sono segnalati i fatti di rilievo intervenuti nel periodo successivo fino all'attualità. La precedente relazione concernente gli esercizi dal 1998 al 2001 è pubblicata in Atti parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XV n. 137 della Camera dei Deputati.

2. Trasformazione dell'Ente autonomo in Fondazione.

In esecuzione della delega contenuta nell'art. 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e dall'art. 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241, è stato emanato il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali che, all'art. 8, ha disposto la trasformazione dell'Ente in Fondazione, entro il 31 dicembre 1999.

Di fronte al mancato rispetto da parte degli organi dell'Ente, del termine (tre mesi dall'entrata in vigore del decreto 419/99) previsto dall'art. 7 del medesimo decreto per l'adozione del nuovo statuto, il Ministro per i beni e le attività culturali ha nominato con proprio decreto del 18 dicembre 2000 due commissari *ad acta* con il compito di proporre il testo dello statuto della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Lo statuto della Fondazione, redatto dai commissari in data 1º marzo 2001, è stato approvato il giorno successivo dal Ministro per i beni e le attività culturali, senza l'acquisizione del concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 del decreto legislativo n. 419/99. La Corte dei conti ha pertanto richiamato, nella precedente relazione al Parlamento, l'attenzione del Ministero per i beni e le attività culturali in merito alla necessità di sanare il predetto vizio procedurale.

La Fondazione orienta la propria attività alla valorizzazione delle giovani generazioni, agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, garantisce piena libertà di idee e forme espressive e favorisce, anche mediante

convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso fondazioni, enti, istituzioni e associazioni culturali, scuole e università. Le iniziative della Fondazione sono disciplinate da atti generali adottati dal Consiglio di amministrazione anche per quanto concerne il conferimento dei premi ai partecipanti alle esposizioni e ai concorsi banditi in rapporto ad esse. Tali atti possono prevedere che per lo svolgimento di ciascuna attività la Fondazione si avvalga di apposite temporanee commissioni consultive o giudicatrici, formate da esperti nei singoli settori.

Possono partecipare alla Fondazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che contribuiscano al patrimonio o al fondo di gestione con contributi in denaro, annuali o pluriennali, o con il conferimento della proprietà di beni materiali o immateriali. La misura minima, le forme e le modalità dei conferimenti sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione da adottare ogni quattro anni e da sottoporre ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali. La stima delle contribuzioni diverse dal denaro può essere effettuata secondo la procedura contenuta nell'art. 2343 del codice civile.

Qualora i contributi dei partecipanti al patrimonio o al fondo di gestione raggiungano unitamente almeno il 15% del valore del primo o il 15% del contributo ordinario dello Stato per il secondo, i partecipanti hanno diritto ad esprimere, mediante votazione, un componente del Consiglio di amministrazione. Nel caso la partecipazione al valore del patrimonio superi il 25% del valore dello stesso sarà eletto dai partecipanti un secondo componente. Il Consiglio di amministrazione disciplina con proprio regolamento le modalità per la elezione dei componenti in rappresentanza dei partecipanti.

Il Consiglio di amministrazione può disporre, con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, l'esclusione dalla partecipazione alla Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo statuto. Per le persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per estinzione, apertura di procedure di liquidazione, concorsuali anche stragiudiziali e fallimento.

3. Le modifiche apportate allo statuto.

Nella relazione al Parlamento per gli esercizi dal 1998 al 2001 questa Corte dei conti ha ampiamente illustrato l'ordinamento della Fondazione contenuto nel nuovo statuto. Al predetto documento si fa quindi rinvio.

Giova qui richiamare le osservazioni contenute in detta relazione in merito alla necessità di apportare allo statuto alcune correzioni, oltre a quella sopra evidenziata, del mancato concerto in sede di approvazione del medesimo da parte del Ministero vigilante:

1. Contrasto tra la disposizione contenuta nell'art. 7, ottavo comma, lettera g) secondo la quale "il Consiglio di amministrazione determina con propria

deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro vigilante di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante al Presidente e la misura dell'indennità spettante per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi agli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori" e quella recata dall'art. 16, quinto comma, ai sensi del quale "la determinazione del compenso spettante ai componenti degli organi di amministrazione ordinari o straordinari è adottata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

2. L'art. 14, relativo alle disposizioni sull'esercizio finanziario, individua procedure di bilancio tra loro contraddittorie in quanto ipotizza la coesistenza di due regimi contabili, il primo di tipo finanziario, disciplinato dal D.P.R. n. 696/1979, e il secondo di natura economico-patrimoniale ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Occorre inoltre considerare alcune perplessità che derivano dall'adozione di un regolamento di contabilità ispirato a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del D.P.R. n. 696/1979. Infatti, il passaggio al bilancio di esercizio, considerato dall'art. 13, primo comma, lett. o) del decreto legislativo n. 419/1999 come facoltativo, determinerebbe, a causa dell'abbandono del bilancio di previsione e delle eventuali variazioni al bilancio stesso, il venir meno della vigilanza ministeriale nella fase della programmazione gestionale e del controllo della sufficienza dei mezzi finanziari destinati al sostegno delle attività programmate, soprattutto in considerazione che l'assenza di partecipanti privati, che contribuiscano al patrimonio o al fondo di gestione, determina l'assoluta rilevanza sul totale delle entrate del contributo dello Stato e del Comune di Roma. Inoltre, non risulta rispettato il criterio previsto dalla lett. c) del predetto articolo 13 che opportunamente prevede, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, l'attribuzione all'Autorità di vigilanza del potere di approvazione dei programmi di attività, approvazione questa non prevista nello statuto.

La Fondazione ha pertanto avanzato all'Amministrazione vigilante alcune proposte di variazione dello statuto con le delibere n. 2 del 29 gennaio 2003, n. 18 del 18 aprile 2003 e n. 82 del 10 novembre 2003, tutte approvate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 febbraio 2004, con il quale si è posto anche rimedio, fermo restando quanto disposto con il decreto ministeriale 2 marzo 2001, ai mancato concerto nella prima approvazione dello statuto di cui sopra si è detto.

Lo statuto della Fondazione ha quindi subito le seguenti modifiche:

1. Art. 1, primo comma: è stata corretta la frase "Fondazione denominata Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma" in "Fondazione denominata La Quadriennale di Roma".
2. Art. 1, secondo comma: fermo restando che la Fondazione ha sede in Roma presso il Palazzo delle Esposizioni, viene prevista la possibilità che il Comune di Roma, proprietario dell'immobile, possa stabilire in accordo con la Fondazione, una sede diversa destinando a tale scopo altro edificio per lo svolgimento delle attività istituzionali e degli uffici¹, salvo il diritto di richiedere l'uso in via prioritaria del Palazzo delle esposizioni per il periodo di tempo occorrente per l'allestimento delle manifestazioni espositive.
3. Art. 7, ottavo comma, lettera g): è soppressa.
4. Art. 16, quinto comma: risulta così modificato: "La determinazione del compenso spettante ai componenti degli organi di amministrazione ordinari e straordinari, e di controllo è adottata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti in materia; è adottata con analogo decreto la determinazione dei gettoni di presenza per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, salvo rimborso di spese di missione".
5. Art. 7, comma ottavo, lettera b); idem, lettera m); Art. 11, comma terzo, lettera b); Art. 14, comma secondo e terzo; art. 15, comma primo: le modifiche sono intese a considerare come facoltativa l'adozione del bilancio d'esercizio secondo la normativa civilistica. Viene prevista, in tal caso, la predisposizione, entro il mese di novembre, di un Piano programmatico da trasmettere all'Autorità vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione. Tale Piano dovrà individuare, in base alle risorse finanziarie disponibili e preventivabili, le attività che la Fondazione svolgerà nell'anno successivo.
6. Art. 14, comma quarto, quinto e sesto: sono soppressi perché ritenuti in contrasto con le precedenti modifiche o pleonastici.

4. Gli Organi.

Sono organi della Fondazione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

¹ A seguito di radicali lavori di restauro cui è sottoposto il Palazzo delle Esposizioni, il Comune di Roma ha offerto in uso gratuito e la Fondazione ha accettato il Casino nobile con le relative pertinenze della storica Villa Carpegna.